



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

IL RETTORE

VISTO il D.P.R.11.07.1980, n.382;

VISTO il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

VISTO l'art. 11 dello Statuto, emanato con D.R. n. 545 del 4.08.2010;

VISTO il Regolamento-tipo dei Centri Interdipartimentali di Ricerca, di Servizi e di Ricerca e Servizi emanato con D.R. n. 938 del 31.03.2011;

VISTA la delibera n.262/11 del 25.10.2011, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha dato mandato al Rettore di riformulare i Regolamenti-tipo per ciascuna tipologia di Centro;

VISTE la delibera del Senato Accademico n. 62/12 del 21.02.2012 e la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 46/12 del 6.3.2012 con cui sono stati approvati i tre nuovi testi regolamentari;

VISTO che nella suddetta delibera del Consiglio di Amministrazione è stato previsto un contributo finanziario per il funzionamento dei Centri di Ricerca e Servizi, in via eccezionale e previa valutazione, caso per caso, da parte degli Organi di Governo;

VISTO che si è provveduto ad integrare il Regolamento-tipo nei termini indicati

DECRETA

l'emanazione del seguente "**Regolamento - tipo dei Centri di Ricerca e Servizi**"

Art. 1 – Finalità

- 1.1 Il Centro (nel seguito più brevemente richiamato Centro), istituito/confermato con DR n. del è un Centro interdipartimentale omologato come Centro di ricerca e servizi.
- 1.2 Il Centro persegue la finalità di promuovere e potenziare, mediante l'integrazione interdisciplinare, le possibilità di ricerca di competenza dei Dipartimenti di cui al successivo articolo, anche attraverso la gestione comune di strumentazioni e/o di laboratori particolarmente complessi e utilizzabili sia dall'utenza interna (Amministrazione, Dipartimenti, Facoltà,) sia, eventualmente, dall'utenza esterna negli ambiti di seguito evidenziati:

-
-
-

1.3 Il Centro è un centro di spesa dotato di autonomia secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

Art. 2 – Composizione

2.1 Il Centro è costituito dai seguenti Dipartimenti (almeno due):

-
-
-

2.2 Ad esso, ogni anno, entro il 31 ottobre, possono presentare proposta di adesione altri Dipartimenti. Sulla proposta si esprime il Comitato direttivo e delibera il Senato Accademico.

(N.B.: La proposta di istituzione del Centro è avanzata all'Amministrazione Centrale dai Dipartimenti interessati, con delibera del Consiglio o della Giunta - ove previsto dal rispettivo Regolamento - di ciascun Dipartimento, adottata preferibilmente entro il 30 giugno di ciascun anno, salvo eccezioni debitamente motivate.

La proposta deve indicare:

- a) le motivazioni;
- b) le strutture che si intendono mettere a disposizione o, eventualmente, richiedere all'Amministrazione;
- c) il nominativo dei Direttori dei Dipartimenti o dei loro delegati in seno al costituendo Comitato direttivo;
- d) i nominativi dei docenti esperti (almeno 20) nel settore che contribuiranno all'attività del Centro;
- e) il personale tecnico-amministrativo che i Dipartimenti possono mettere a disposizione del Centro, in via non esclusiva e senza che ciò debba costituire limitazione delle attività dei Dipartimenti medesimi;
- f) i contratti di ricerca che si intendono trasferire al Centro;

- g) il piano di sviluppo per il primo triennio di attività e la dotazione finanziaria di avviamento che si intende trasferire dai Dipartimenti al Centro;
- h) la sede (vd. art. 7.1).

La proposta di istituzione, corredata del parere del Collegio dei Direttori di Dipartimento e della Commissione Centri e Consorzi, è sottoposta all'approvazione del Senato Accademico per gli aspetti scientifici e del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di gestione amministrativo-contabile, con particolare riguardo alla sostenibilità economico-finanziaria e all'attribuzione delle risorse eventualmente richieste all'Amministrazione.

Nei termini di cui sopra, al Centro possono presentare proposta di adesione altri Dipartimenti, secondo gli atti di cui alla lettere b), d), e), f) g) e h) (limitatamente alla dotazione finanziaria) del precedente paragrafo.

Art. 3 – Organi

3.1 Sono Organi del Centro:

- Il Direttore
- Il Comitato Direttivo
- Il Consiglio tecnico scientifico

Art. 4 – Il Direttore

4.1 Il Direttore è individuato dai Direttori dei Dipartimenti proponenti tra i docenti di ruolo dei Dipartimenti proponenti all'atto della costituzione/rinnovo

Le procedure per la sua individuazione sono attivate dal decano dei direttori di dipartimento.

(N.B.: sono designabili docenti in possesso di curriculum particolarmente significativo nei settori d'interesse del Centro e qualificazione scientifica che in ogni caso lo ponga, all'interno della Sapienza, nella prima metà degli afferenti ai settori scientifico-disciplinari propri dei Dipartimenti costituenti il Centro, con valutazione effettuata dai Direttori dei Dipartimenti proponenti in relazione agli indicatori scientometrici approvati dal Senato Accademico per la valutazione di merito dei docenti della Sapienza).

4.2 La sua nomina è disposta con decreto del Rettore.

4.3 Il Direttore dura in carico un triennio, rinnovabile una sola volta.

- 4.4 Il Direttore del Centro ha la rappresentanza del Centro, presiede il Comitato Direttivo e il Consiglio tecnico scientifico; egli ha, altresì, la funzione di datore di lavoro per le attività che si svolgono all'interno delle strutture affidate al Centro.
- 4.5 Il Direttore convoca il Comitato direttivo e il Consiglio tecnico-scientifico con almeno sette giorni di anticipo; la convocazione è effettuata per via informatica e affissa presso la sede della direzione del Centro. Il Direttore può procedere alla convocazione anche su iniziativa di almeno 1/3 dei componenti effettivi del Comitato e/o del Consiglio.

Art. 5 – Comitato Direttivo

- 5.1 Il Comitato direttivo svolge funzioni di coordinamento, amministrazione e gestione del Centro; esso è nominato con provvedimento del Rettore.
- 5.2 Il Comitato Direttivo è espressione dei Dipartimenti di cui all'art. 2.1; esso è composto dai Direttori dei Dipartimenti interessati e/o docenti di ruolo scelti tra gli afferenti al Centro in numero complessivamente non superiore al doppio dei Dipartimenti costituenti. Esso può essere integrato con il Responsabile delle attività tecniche di servizio, individuato dal Direttore del Centro tra il personale tecnico-amministrativo assegnato ai Centri. Alla nomina si provvede con apposito provvedimento del Direttore Generale.
- 5.3 Alla designazione dei rappresentanti nel Comitato Direttivo provvedono i Dipartimenti di cui all'art. 2 al momento dell'istituzione/rinnovo.
- 5.4 Il Comitato direttivo dura in carica fino alla data dell'eventuale rinnovo.
- 5.5 Il Comitato direttivo nella sua prima riunione, anche a seguito di rinnovo, si esprime sull'elenco del personale docente di ruolo universitario proposto in sede di istituzione/rinnovo dai Dipartimenti di cui all'art. 2 (non meno di 20 afferenti) per svolgere attività presso il Centro. Il Direttore del Centro provvede di conseguenza alla formalizzazione del personale sopra detto, anche al fine della costituzione del Consiglio tecnico-scientifico, e ne fornisce comunicazione all'Amministrazione centrale per l'emanazione del relativo provvedimento formale.

- 5.6 Il Comitato Direttivo si esprime in merito alla richiesta di adesione avanzata da altri Dipartimenti diversi da quelli di cui all'art. 2 e, in caso favorevole, la trasmette all'Amministrazione Centrale per l'approvazione da parte del Senato Accademico.
- 5.7 Alle attività del Centro non possono aderire, di norma, docenti che afferiscano contemporaneamente ad un altro Centro di ricerca e servizi della stessa MacroArea del Senato Accademico; in ogni caso l'afferenza da parte del medesimo docente a più centri è oggetto di decisione da parte del Senato Accademico.
- 5.8 Il Comitato direttivo svolge tutte le funzioni amministrative e gestionali del Centro in quanto centro di spesa, tra cui l'approvazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo, delle variazioni di bilancio, dello stato patrimoniale e della relazione generale sulle attività predisposte dal Direttore nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
- 5.9 Esso approva, altresì, i programmi scientifici e di sviluppo tecnologico, delibera in via preventiva le competenze e i relativi limiti delegati al Direttore del Centro, delibera sull'acquisizione di attrezzature di rilevante entità con costo eccedente la delega e sulla organizzazione dei laboratori di ricerca (*ove esistenti*) e degli eventuali servizi ad essi correlati.
- 5.10 Alle riunioni del Comitato Direttivo partecipa, senza diritto di voto, il Segretario amministrativo con funzioni verbalizzanti.

Art. 6 – Consiglio tecnico scientifico

- 6.1 Il Consiglio tecnico-scientifico è costituito dai componenti del Comitato direttivo, dai docenti e dal personale tecnico-amministrativo partecipante alle attività del Centro.
- 6.2 Possono partecipare alle riunioni del Consiglio tecnico-scientifico, senza diritto di voto e senza concorrere al numero legale, anche i dottorandi ed i titolari di contratto e di assegni di ricerca se e in quanto svolgono attività di ricerca all'interno dei progetti approvati dal Centro.
- 6.3 Il Consiglio tecnico-scientifico esprime pareri al Comitato direttivo sulle linee e sui programmi di ricerca, nonché sui servizi da erogare nell'ambito delle proprie competenze.

- 6.4 Esso si riunisce almeno due volte l'anno per formulare proposte sui programmi da svolgere nell'anno successivo e per esprimere valutazioni sull'attività svolta.
- 6.5 Alle riunioni del Consiglio tecnico scientifico partecipa, con diritto di voto, il Segretario amministrativo: egli svolge, altresì, funzioni verbalizzanti.

Art. 7 – Sede

- 7.1 Il Centro ha sede amministrativa presso (*in locali da individuarsi a cura dei Dipartimenti costituenti, eventualmente integrabili dall'Università, come indicato nella proposta ed approvato dal Consiglio di Amministrazione*).
- 7.2 Eventuali variazioni sono proposte dal Comitato direttivo e sottoposte all'espressa approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole della Giunta della Facoltà di afferenza del Dipartimento ospite.
- 7.3 Per lo svolgimento delle proprie attività il Centro si avvale delle attrezzature messe a disposizione dai Dipartimenti proponenti.

Art. 8 – Segretario amministrativo

- 8.1 Il Segretario amministrativo è assegnato *ad interim* dal Direttore Generale ed è individuato, di norma, tra i segretari amministrativi dei dipartimenti proponenti.
- 8.2 Egli è il responsabile amministrativo del Centro ai sensi del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; egli coadiuva il Direttore del Centro nelle azioni rivolte al raggiungimento delle finalità dello stesso.
- 8.3 Il Segretario amministrativo partecipa alle riunioni del Comitato Direttivo e del Consiglio tecnico scientifico secondo le modalità indicate rispettivamente agli articoli 5 e 6 del presente Regolamento.

Art. 9 – Funzionamento

- 9.1 Le modalità di funzionamento e di gestione amministrativo-contabile del Centro sono fissate dal Regolamento generale per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università; per quanto non precisato nel suddetto Regolamento si applicano in analogia le disposizioni relative ai Dipartimenti.
- 9.2 Per lo svolgimento delle proprie attività il Centro si avvale del personale tecnico-amministrativo, indicato dai Dipartimenti proponenti, nonché di personale

eventualmente individuato dall'Amministrazione sulla scorta di specifiche valutazioni effettuate dal Consiglio di Amministrazione in relazione alle finalità e alla rilevanza del Centro. L'assegnazione è disposta con apposito provvedimento del Direttore Generale.

- 9.3 Analogamente si avvale di risorse proprie; eccezionalmente e previa valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione, potrà avvalersi di un contributo di funzionamento da definirsi sulla scorta di un piano delle attività predisposto dal Direttore e approvato dal Comitato Direttivo.
- 9.4 Il Centro ogni anno evidenzia in apposito documento approvato dal Comitato direttivo:
 - a) l'incidenza-costo degli spazi messi a disposizione dai Dipartimenti costituenti, ivi compreso il costo di funzionamento, secondo parametri, indicatori e modalità stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
 - b) l'incidenza-costo del personale tecnico-amministrativo assegnato al Centro secondo parametri, indicatori e modalità stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
- 9.5 I Consigli dei Dipartimenti proponenti stabiliscono, di comune accordo, un'eventuale percentuale di prelievo sui fondi del Centro (ove ne rinvengano la necessità) a rimborso totale o parziale dei costi sostenuti dai Dipartimenti. Analogamente il Consiglio di Amministrazione può stabilire un'eventuale percentuale di prelievo sui fondi del Centro (ove ne rinvenga la necessità) a rimborso totale o parziale dei costi eventualmente sostenuti dall'Università.
- 9.6 Ove l'attività del Centro dia luogo a premialità, queste sono ripartite tra i Dipartimenti in relazione allo specifico apporto, previa definizione da parte del Comitato direttivo.

Art. 10 - Durata

- 10.1 La durata del Centro è pari a quella definita inizialmente dal Senato Accademico (*da un minimo di 3 ad un massimo di 6 anni*), sulla scorta delle indicazioni contenute nella proposta formulata dai Dipartimenti di cui all'art. 2.
- 10.2 Il rinnovo è disposto, previa delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, di norma per tre anni, salvo eccezioni debitamente motivate, nel

qual caso sarà garantito comunque il completamento di eventuali programmi di ricerca in corso e/o da attuare entro scadenze temporali definite.

(N.B.: Alla richiesta di rinnovo, da trasmettere all'Amministrazione Centrale nei termini appresso indicati, il Centro acclude a corredo l'elenco dei finanziamenti ottenuti da istituzioni pubbliche e private, italiane ed estere negli ultimi 3 anni; lo stato dei programmi di ricerca attivati negli ultimi 3 anni; i risultati delle ricerche in termini di pubblicazioni, brevetti e traslazione dei risultati delle ricerche al sistema produttivo e dei servizi negli ultimi 3 anni; la situazione finanziaria degli ultimi tre anni al fine di verificare l'equilibrio finanziario ed economico).

- 10.3 La mancata richiesta di rinnovo o la mancata approvazione entro 3 mesi dalla scadenza, comporta la decadenza automatica del Centro.
- 10.4 Nel caso di cui al precedente comma, il Centro è disattivato nei modi e nei termini valutati, caso per caso, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione: le relative risorse sono riassegnate ai Dipartimenti di pertinenza individuati sulla base degli apporti e della coerenza scientifica appositamente valutati dai suddetti organi

Art. 11 – Norme finali

- 11.1 Le pubblicazioni e i brevetti derivati da attività del Centro debbono riportare l'espressa indicazione della Sapienza e del Dipartimento di afferenza primaria.
- 11.2 L'ospitalità di ricercatori visitatori italiani o stranieri, come singoli o come gruppo dipendente da Enti di ricerca italiani o stranieri, deve avvenire alle condizioni generali stabilite dall'Università, in particolare riguardo al rilevare i costi generali di ospitalità ed alla quota di rimborso, che è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, su parere conforme del Senato Accademico, anche in misura variabile in relazione all'interesse dell'Università ad intrattenere relazioni di sinergia scientifica con il gruppo di ricercatori e con l'Ente di provenienza.
- 11.3 Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa interna ed esterna vigente.

Il presente Regolamento - tipo entra in vigore a decorrere dalla data di registrazione del decreto rettorale di emanazione.

L'originale del decreto sarà acquisito nella raccolta degli atti dell'Amministrazione.

IL RETTORE

F.to Luigi Frati